

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI
PER STOMIE, DISPOSITIVI PER INCONTINENZA A
RACCOLTA E MEDICAZIONI PER PIAGHE DA DECUBITO**

SO.RE.SA S.P.A.

~

BENEFIS S.R.L.

ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STOMIE, DISPOSITIVI PER INCONTINENZA A RACCOLTA E MEDICAZIONI PER PIAGHE DA DECUBITO

TRA

So.Re.Sa. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. Ed iscz. Al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona dell'Amministratore Delegato Avv. Francesco D'Ercole nato a Misurata (Libia) il 12/07/1946 e dotato dei poteri di rappresentanza giusta verbale del Consiglio di Amministrazione 03 giugno 2013

E

BENEFIS S.r.L., sede legale in Genova, alla Via Gualco n. 14, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 296268, P. IVA 02790240101, in persona del dott. Marco Di Cianni nato a Cosenza il 29/09/1979 giusta procura per notar dott.ssa Margherita Poli di Genova del 10.06.2004, Rep. 13309 (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che la Regione Campania con l'art. 6 comma 15 della L.R. 28/2003, così come modificato dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. 4/2011 successivamente sostituito dall'art. 1 comma 1 sub c) della L.R. 41/2012, ha stabilito che: "la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".
- b) che in esecuzione di quanto precede, So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di centrale di committenza, ha indetto con determinazione n. 24 del 27/03/2013, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito.
- c) che nell'ambito del presente Accordo Quadro si definisce:
 - **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla So.Re.Sa. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - **Amministrazione/i:** le AA.SS.LL./AA.OO.UU./AA.OO./I.R.C.C.S. della Regione Campania che sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, stipulare i singoli Contratti di fornitura basati sul presente Accordo Quadro;
 - **Fornitore:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto ordinato dalle Amministrazioni a seguito di Contratti di fornitura;
 - **Capitolato Speciale:** il documento Allegato "A" al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo Quadro; esso disciplina inoltre le modalità per la stipula dei contratti di fornitura;
 - **Atto di adesione:** il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all'esecuzione della fornitura richiesta;
 - **Contratto di Fornitura:** l'insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell'Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore.

- d) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
- e) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la So.Re.Sa. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di acquisto da parte delle Aziende sanitarie a seguito dell'emissione dell'Atto di Adesione nel quale verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
- f) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- g) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- i) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- l'Allegato "A" (Capitolato Speciale) e suoi allegati,
- l'Allegato "B" (Catalogo prodotti di ciascun Fornitore),
- l'Allegato "C" (Offerta economica di ciascun Fornitore),
- l'Allegato "D" (Determina di aggiudicazione n. 85 del 17/09/2013),

Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

- a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e dalle altre norme vigenti in materia di contratti pubblici;

I singoli Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell'Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nei casi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le

Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.

Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni con Atto di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale.

Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna a fornire, a seguito di formale Atto di adesione da parte delle Amministrazioni, in ragione di quanto nello stesso riportato, dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito aventi le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche definite nel Capitolato Speciale, per tutta la durata del Contratto di Fornitura.

Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell'Accordo Quadro.

In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione contraente dispositivi fino al quantitativo massimo indicato nei singoli atti di adesione.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esaurisca con gli Atti di Adesione delle diverse Amministrazioni i quantitativi dei prodotti previsti dall'Accordo, la So.Re.Sa. si riserva la facoltà di incrementare i suddetti quantitativi fino al 20 per cento, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923.

In tal caso il Fornitore si impegna a fornire i quantitativi aggiuntivi dei prodotti individuati da appositi nuovi Atti di Adesione comunicati da Amministrazioni Contraenti alle medesime condizioni contrattuali.

Articolo 3 - Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura


1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
2. La predetta durata originaria dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della So.Re.Sa. S.p.A. da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno concludere i Contratti di Fornitura tramite gli Atti di Adesione.
4. I Contratti di Fornitura, durante i quali le Amministrazioni aderenti potranno emettere i singoli ordini di fornitura hanno durata triennale a decorrere dal rispettivo Atto di adesione.

Articolo 4 – Adesione delle Amministrazioni

1. Ciascun Contratto di Fornitura verrà stipulato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e delle condizioni stabilite nell'articolo 4 del Capitolato Speciale.
2. Per poter acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, le Aziende Sanitarie, preventivamente autorizzate da So.Re.Sa. Spa, devono adottare l'Atto/i di adesione, a mezzo del/i quale/i si individua il numero di prodotti da approvvigionare, si designa il Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010, e si potrà nominare il Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.

Il suddetto Atto di adesione dovrà essere trasmesso dalle Amministrazioni al Fornitore e a So.Re.Sa. Spa.

Dopo 10 giorni dalla trasmissione del suddetto atto, si potranno emettere gli ordinativi di fornitura.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 12 novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro.


Le singole Amministrazioni potranno inoltre, nel corso dell'esecuzione contrattuale, apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell'Atto di adesione, nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

3. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l'Amministrazione:

- consentirà il subappalto, previa verifica da parte di So.Re.Sa. della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 118 comma 2 e dall'art. 118 comma 2 punto 1) del D.Lgs. n. 163/2006;
- assicurerà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
- prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
- stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
- prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;

Articolo 5 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei prodotti oggetto dei Contratti di Fornitura basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale, nei Contratti di Fornitura e nei singoli Ordini di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;



- f) comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la So.Re.Sa. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
 8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro; (b) prestare le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
 9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni.
 10. Le forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, anche ad altri operatori economici aggiudicatari all'interno dell' Accordo Quadro.
 11. Ai sensi dell' art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a So.Re.Sa. S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Articolo 6 - Obblighi specifici del Fornitore

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti rispetto alla documentazione amministrativa presentata alla So.Re.Sa. S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 c.1 del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare alla So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari e nella struttura di impresa entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 7 - Verifiche e monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 312 comma 5 del d.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'appalto specifico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le

prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a So.Re.Sa. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.

Articolo 8 – Penali


1. Il criterio di calcolo delle penali è definito dall'art. 8 "penali" del Capitolato Speciale;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente ed essere comunicati, al termine del procedimento alla So.Re.Sa..
3. In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro e nel Contratto di fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla So.Re.Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall'Accordo Quadro.
5. Nell'ambito dell'Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 9 – Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad € 41.083,88 (euro quarantunomilaottantatre/88), mediante.
2. In particolare, la cauzione prestata in favore di Soresa e delle Amministrazioni contraenti, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la So.Re.Sa. S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai singoli Contratti di Fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della So.Re.Sa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla So.Re.Sa. S.p.A.. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A.

Articolo 10 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro So.Re.Sa avrà la facoltà di risolvere, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre il termine previsto all'art. 8 del Capitolato, il cpv, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso la cauzione potrà essere incamerata secondo quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato, ultimo cpv.



3. In ogni caso, si conviene che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
 - d) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente art. 8 del presente Accordo Quadro;
 - e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 13 (Riservatezza), 15 (Divieto di cessione del contratto), 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro So.Re.Sa. S.p.A. potrà risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale sia stato risolto il Contratto di Fornitura, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull'intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione dell'Accordo Quadro, si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e le Amministrazioni avranno diritto di escutere la cauzione. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa ai nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore.
8. So.Re.Sa. S.p.A. procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla So.Re.Sa. S.p.A.
9. In conformità a quanto previsto all'art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la So.Re.Sa. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di fornitura abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni, potrà risolvere il presente Accordo Quadro, relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.


Articolo 11 – Recesso

1. La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a. giusta causa,
 - b. mutamenti di carattere organizzativo riguardanti Soresa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore



eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. 3.

2. La So.Re.Sa. S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
3. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore e determina il recesso dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 1 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti di fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Articolo 13 – Riservatezza

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la So.Re.Sa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla So.Re.Sa. S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi – nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).



Articolo 14 - Referenti dell' Accordo Quadro

1. Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile, con incarico di referente nei confronti della So.Re.Sa. S.p.A. per l'adempimento del presente Accordo Quadro e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile il legale rappresentante del Fornitore.
2. Il Fornitore avrà altresì l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'Atto di Adesione, un Responsabile, con incarico di referente nei confronti di ciascuna Amministrazione per l'adempimento dei singoli Contratti di Fornitura e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile il legale rappresentante del Fornitore.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente dell'Accordo Quadro o dei Contratti di Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione scritta rispettivamente a So.Re.Sa. S.p.A e/o all' Amministrazione interessata.
4. La So.Re.Sa. Spa nomina come Responsabile per la gestione dell'Accordo Quadro l'Avv. Gianmarco Massa, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione dell'Accordo Quadro.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti di Fornitura.

Articolo 16 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la So.Re.Sa. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 17 - Fuori produzione

Il Fornitore potrà non fornire un dispositivo dell'Accordo Quadro, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla So.Re.Sa. S.p.A.:

- a. dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, (oppure, in alternativa)
- b. dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla So.Re.Sa. S.p.A. un dispositivo in alternativa a quello dichiarato "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo sostituito.



Al riguardo So.Re.Sa. Spa verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alla caratteristiche tecnico funzionali del prodotto sostituito.

All'esito positivo della verifica la So.Re.Sa. S.p.A. potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato "fuori produzione", con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.

In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, So.Re.Sa. potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore; in tal caso le Amministrazioni addebiteranno la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione.

Si precisa che la verifica delle caratteristiche del dispositivo proposto dal Fornitore in sostituzione potrà essere effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A. e, comunque, l'accettazione della medesima è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest'ultima.

In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire un dispositivo oggetto dell'Accordo Quadro a causa della messa fuori produzione della stessa, So.Re.Sa. S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 18 - Evoluzione tecnologica


1. Il Fornitore si impegna a comunicare a So.Re.Sa. S.p.A. e/o alle Amministrazioni l'evoluzione tecnologica dei dispositivi oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto con il nuovo dispositivo che presenti caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo dispositivo offerto, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Articolo 19 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. So.Re.Sa. S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a So.Re.Sa. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



Articolo 21 Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'impresa:

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 22 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.ctgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di canaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 23 - Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Napoli, li 21/11/2013

SO.RE.SA. S.p.A.

Avv. Francesco D'Ercole



BENEFIS S.r.L.

Dott. Marco Di Cianni




Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e degli appalti specifici), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 12 (Recesso); Articolo 13 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 14 (Riservatezza); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 24 (Clausola finale).

Napoli, li 21/11/2013

BENEFIS S.r.L.

Dott. Marco Di Cianni



**PROCEDURA APERTA LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI
ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STOMIE, DISPOSITIVI PER
INCONTINENZA A RACCOLTA E MEDICAZIONI PER PIAGHE DA DECUBITO**

CAPITOLATO SPECIALE

PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito, per gli assistiti aventi diritto dalle AA.SS.LL./AA.OO.UU./AA.OO./I.R.C.C.S. della Regione Campania.

Per la peculiarità dei presidi in questione che riguardano il processo riabilitativo dei pazienti, si ritiene necessario che la fornitura venga assegnata ad una pluralità di offerte tecnicamente idonee ed a condizioni economicamente convenienti in quanto deve essere garantita ai prescrittori l'esercizio della discrezionalità tecnica nella scelta degli "Ausili".

La presente procedura non è pertanto finalizzata ad identificare un unico assegnatario per ciascuno lotto, ma ad individuare le ditte idonee a fornire prodotti conformi alle esigenze del paziente così come ritenuto dal prescrittore.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di presidi per incontinenti con sistema a raccolta (sacche e placche per colo/ileo/urostomizzati, cateteri vescicali ed esterni, sacche raccogli urina e medicazioni per il trattamento e la prevenzione delle piaghe da decubito), previsti dal Nomenclatore Tariffario, elenco 2, per un importo pari ad € 45.499.624,68 oltre IVA.

Le tipologie e i quantitativi presunti dei prodotti oggetto della gara sono quelli di cui all' "Allegato B2 – Scheda offerta".

Si precisa che per le ASL la fornitura riguarda sia la fornitura agli aventi diritto sia il consumo interno, mentre per le AA.OO. si riferisce al solo consumo interno. Il materiale per la prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee compreso nell'elenco (codice ISO 9211XXXX) è riferibile alla sola distribuzione delle ASL agli aventi diritto.

I quantitativi riportati sono puramente indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante, anche in considerazione di successive analisi costo/terapia sull'effettivo utilizzo dei singoli prodotti.

Ogni aggiudicatario dovrà fornire fino all'importo massimo previsto per tutto il lotto, mentre le Aziende sanitarie non risponderanno nei confronti degli aggiudicatari in caso di emissione di ordinativi inferiori costituendo quantitativi preventivati solo un limite massimo di accettazione obbligatoria degli ordinativi da parte dei singoli fornitori.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non aggiudicare alcuni lotti o l'intera gara in caso di offerte considerate non conformi alle prescrizioni del presente capitolato o per motivi di opportunità intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura.

Pertanto So.Re.Sa. si riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le ditte stesse possano avere nulla a che pretendere al riguardo.

ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione.

In particolare i prodotti offerti dovranno essere ricompresi nel Nomenclatore tariffario nazionale di cui al Decreto Ministero Sanità n° 332 del 27 agosto 1999 .

Se durante il periodo di fornitura sopravvenissero innovazioni normative in merito, le Ditte Aggiudicatricie saranno tenute a conformare la qualità dei prodotti forniti alle sopravvenute norme, senza aumenti di prezzo, ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso, senza alcun onere aggiuntivo per le Aziende.

Fermo restando le condizioni di fornitura stabilite, la Ditta Aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi prodotti analoghi a quelli forniti, può proporre alla So.Re.Sa. la sostituzione con detti prodotti alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 3 CONFEZIONAMENTO

I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni di spedizione che ne garantiscano il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare con caratteri ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento, ma comunque secondo la normativa vigente.

In particolare, tutti i prodotti sterili dovranno essere in confezioni singole e riportare su ciascuna di esse

(compresa la busta del singolo articolo) l'etichetta in lingua italiana con tutte le indicazioni previste dalla vigente normativa ed il metodo di sterilizzazione usato; la confezione dovrà garantire la conservazione della sterilità del prodotto dal possibile deterioramento causato da fattori esterni.

Tutti i prodotti, in funzione della loro scadenza, dovranno avere al momento della consegna almeno 2/3 della loro validità.

Le Etichette e le Istruzioni per l'uso devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 4 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA

A seguito della individuazione degli operatori economici facenti parte dell'Accordo Quadro, le aziende sanitarie e ospedaliere provvederanno ad emettere singoli atti di adesione che saranno conclusi mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro.

La fornitura dovrà essere eseguita nella quantità di volta in volta richiesta dall'ASL/ AO e avverrà presso i magazzini e nelle località espressamente indicate nell'ordinazione.

Per ogni singolo lotto, nell'ambito degli operatori economici risultati idonei e facenti parte dell'Accordo quadro, le Aziende potranno ordinare i prodotti in base al criterio della appropriatezza terapeutico-assistenziale; specificatamente potrà essere fornito il prodotto risultato avere il miglior prezzo in gara (1° classificato) e comunque, per garantire al paziente il prodotto con le caratteristiche di miglior adattamento all'anatomia dello stoma e alle sue modifiche fisiologiche nel tempo (sventramenti, affossamenti, fistolizzazioni) o nei casi di riscontro di manifestazioni allergiche cutanee, presenza di ridotta capacità di cooperazione dello stomaco o di specifiche esigenze ricompresa la necessità di assicurare la continuità terapeutica, si potrà fornire il prodotto che meglio si adatta alle singole situazioni clinico/terapeutiche/gestionali, scegliendo tra quelli offerti per il lotto in questione dagli altri operatori economici in graduatoria.

Le operazioni di scarico dei prodotti direttamente presso i luoghi indicati negli ordinativi dalle Aziende Sanitarie, devono essere effettuate dal personale utilizzato dalla Ditta per la fornitura.

La fornitura dei prodotti dovrà avvenire, salvo diversa disposizione, **ENTRO 5** giorni lavorativi (e in casi di urgenza **ENTRO 48 ORE**) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le bolle di consegna devono riportare, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, anche le seguenti indicazioni:

- Luogo di consegna;
- Numero e data dell'ordine;



- Numero di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- Codice prodotto e quantità.

Il fornitore deve altresì garantire, anche durante le fasi di trasporto, rigorosa osservanza di modalità idonee alla perfetta conservazione dei prodotti secondo anche quanto specificato all'art 3 del presente capitolato.

ART. 5 - CONTROLLO SULLA FORNITURA

Tutte le singole confezioni dei prodotti inviati devono essere sigillate in modo tale da lasciare traccia, se manomesse.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dalle strutture cui il materiale è di volta in volta destinato; la firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica solo la rispondenza tra il numero di colli ricevuti e quello indicato nella bolla di consegna.

Qualora i prodotti forniti non abbiano i requisiti richiesti, saranno respinti ed il fornitore sarà tenuto a ritirarli a proprie spese ed a provvedere all'immediata sostituzione **ENTRO 5** giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione (e in casi di urgenza **ENTRO 48 ORE**).

ART. 6 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELLA FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

Ciascuna Azienda provvederà alla nomina del Responsabile di Procedimento della fase di esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 274 D.P.R. 207/2010, che in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione, qualora nominato dalla stessa Azienda per lo svolgimento dei compiti al medesimo attribuiti dallo stesso Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Appalti, fornirà alla ditta/RTI aggiudicataria le informazioni e le modalità organizzative necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto.

Il Responsabile ha inoltre la funzione di interfaccia tra la ditta/RTI aggiudicataria e le esigenze dei reparti/servizi utilizzatori, tra cui la verifica della corretta esecuzione, la segnalazione di eventuali inadempienze con la relativa proposta di penale contrattuale da detrarsi dalla cauzione definitiva, la validazione aziendale delle fatture e ogni ulteriore attività connessa all'esecuzione del contratto, così come prevista dal Codice Appalti, dal relativo regolamento attuativo e dall' Accordo Quadro.

ART. 7 - MONITORAGGIO

Il Fornitore si impegna a fornire alla So.Re.Sa. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni software quali Ms Excel, Access, etc.



I flussi dovranno essere inviati con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.

Nel dettaglio il Fornitore dovrà inviare il file che dovrà contenere almeno i seguenti campi:

- Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale);
- Codice ISO;
- Codice prodotto fornitore;
- Codice prodotto So.Re.Sa./ASL-AO
- Quantitativo ordinato;
- Valore economico;
- Data ricevimento ordine;
- Data consegna ordine (se evaso).

Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati.

Ogni file mensile dovrà essere nominato con la seguente regola anno_mese_codice fornitore assegnato da Soresa (esempio file del mese di luglio 2013 relativo al fornitore cod. 2457 assume come nome file 2013_07_2457).

ART. 8 PENALI

In caso di mancata fornitura o anche solo di ritardi nelle consegne o nelle sostituzioni, qualora il soggetto aggiudicatario non rispettasse i termini stabiliti, l'Azienda applicherà una penale a carico del fornitore inadempiente pari al 5% dell'importo della merce non consegnata o non sostituita e per ogni giorno di ritardo.


Oltre il 10° giorno solare di ritardo non dovuta a causa di forza maggiore, l'amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto.

La So.Re.Sa. Spa inoltre applicherà una penale pari a 250 euro per ogni ritardo nell'invio del flusso dei dati di monitoraggio superiore a 10 giorni rispetto al termine mensile stabilito all'art. 7 del presente capitolato.

Inoltre per ogni settimana ulteriore di ritardo sarà applicata una penale pari a 50 €.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti di fornitura, ciascun aggiudicatario dovrà prestare idonea garanzia fideiussoria in favore della So.Re.Sa S.p.A e delle Amministrazioni contraenti.



Tale cauzione dovrà avere durata quadriennale e sarà calcolata, per ogni Fornitore dell'Accordo Quadro, secondo la formula di seguito definita:

$$\text{Entità Cauzione definitiva} = \frac{\text{Fabbisogno triennale per lotto} \times \text{Prezzo unitario offerto}}{\text{Num. Aggiudicatari dell'Accordo Quadro} \times 10}$$

In caso di aggiudicazione di più lotti, l'importo complessivo della cauzione sarà calcolato sommando il valore della garanzia, ottenuto secondo la formula sopra riportata, di ciascun lotto.

La cauzione sarà svincolata progressivamente, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso di esaurimento dei contratti di fornitura prima del termine di validità della garanzia, si procederà allo svincolo definitivo della stessa.

In caso di risoluzione di un singolo contratto di fornitura potrà essere ritenuta la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto medesimo sull'ammontare complessivo dei contratti di fornitura del singolo fornitore.

ALLEGATI



ALLEGATO B/1 - Caratteristiche prodotti

ALLEGATO B/2 - Scheda offerta economica



Tiemann Catheter



- ▶ Effective catheterization in obstructive passages
- ▶ Frosted surface for easy insertion
- ▶ Appropriate degree of hardness provides kink resistance
- ▶ Atraumatic, angled, slightly rigid closed tip
- ▶ Two lateral eyes with smooth edges
- ▶ Marker on funnel connector indicating direction of angled tip
- ▶ Color coded connector
- ▶ Effective length: 40 cm



Size	Color	Ref.
06 ch	Blue	195 0820 1
10 ch	Black	195 1020 1
12 ch	White	195 1220 1
14 ch	Green	195 1420 1
16 ch	Orange	195 1620 1
18 ch	Red	195 1820 1
20 ch	Yellow	195 2020 1

Nelaton Catheter

- ▶ Frosted surface for easy insertion
- ▶ Appropriate degree of hardness provides kink resistance
- ▶ Atraumatic, soft rounded closed tip
- ▶ Two lateral eyes with smooth edges
- ▶ Color coded connector
- ▶ Effective length:
 - Nelaton: 40 cm
 - Nelaton female: 18 cm





Size	Color	Ref.	
		Nelaton	Nelaton Female
06 ch	L. Green	195 0601 1	195 0605 1
08 ch	Blue	195 0801 1	195 0805 1
10 ch	Black	195 1001 1	195 1005 1
12 ch	White	195 1201 1	195 1205 1
14 ch	Green	195 1401 1	195 1405 1
16 ch	Orange	195 1601 1	195 1605 1
18 ch	Red	195 1801 1	195 1805 1
20 ch	Yellow	195 2001 1	
22 ch	Violet	195 2201 1	
24 ch	Dark Blue	195 2401 1	

LOTTO 28

ALL B

Tiemann Catheter



- ▶ Effective catheterization in obstructive passages
- ▶ Frosted surface for easy insertion
- ▶ Appropriate degree of hardness provides kink resistance
- ▶ Atraumatic, angled, slightly rigid closed tip
- ▶ Two lateral eyes with smooth edges
- ▶ Marker on funnel connector indicating direction of angled tip
- ▶ Color coded connector
- ▶ Effective length: 40 cm



Size	Color	Ref.
08 ch	Blue	195 0820 1
10 ch	Black	195 1020 1
12 ch	White	195 1220 1
14 ch	Green	195 1420 1
16 ch	Orange	195 1620 1
18 ch	Red	195 1820 1
20 ch	Yellow	195 2020 1

Nelaton Catheter


- ▶ Frosted surface for easy insertion
- ▶ Appropriate degree of hardness provides kink resistance
- ▶ Atraumatic, soft rounded closed tip
- ▶ Two lateral eyes with smooth edges
- ▶ Color coded connector
- ▶ Effective length:
 - Nelaton: 40 cm
 - Nelaton female: 18 cm



LOT 029

Size	Color	Ref.	
		Nelaton	Nelaton Female
06 ch	L. Green	195 0601 1	195 0605 1
08 ch	Blue	195 0801 1	195 0805 1
10 ch	Black	195 1001 1	195 1005 1
12 ch	White	195 1201 1	195 1205 1
14 ch	Green	195 1401 1	195 1405 1
16 ch	Orange	195 1601 1	195 1605 1
18 ch	Red	195 1801 1	195 1805 1
20 ch	Yellow	195 2001 1	
22 ch	Violet	195 2201 1	
24 ch	Dark Blue	195 2401 1	

MALE CATH
Penile Sheath/External Catheter



CE 0434

S P E C I F I C A T I O N S

SIZES	
Small	20 mm
Medium	25 mm
Large	30 mm
Extra large	35 mm

MALE CATH

Penile Sheath/External Catheter

GS-1010

- Male Cath is specially designed for urine incontinence for day and night use in male patients.
- Manufactured from 100% latex for soft and gentle feel.
- Provided with soft adhesive coated strip for proper fixing on the penis.
- Proximal end is designed for safe and easy connection to urine bag/leg bag.
- Individually packed in peelable soft blister pack.
- Sterile ready for use.
- Box of 50/Master box of 500.

LOTTO 40

Sacche Urina

SACCA STANDARD

- Sacca per raccolta urina in PVC trasparente, capacità 2000 ml
- Senza valvola antireflusso
- Senza rubinetto di scarico
- Dispositivo medico di classe I e Is
- Monouso
- Latex Free
- Marchio CE

▪ Codici:	tubo 90 cm	Sterile	22300011	(Conf. 1 pz. - Cart. 80 pz.)
		Non Sterile	22300013	(Cart. 200 pz.)
	tubo 130 cm	Sterile	2230B031	(Conf. 1 pz. - Cart. 80 pz.)
		Non Sterile	2230B033	(Cart. 200 pz.)

SACCA STANDARD CON VALVOLA A/R

- Sacca per raccolta urina in PVC trasparente, capacità 2000 ml
- Con valvola antireflusso
- Senza rubinetto di scarico
- Dispositivo medico di classe I e Is
- Monouso
- Latex Free
- Marchio CE

▪ Codici:	tubo 90 cm	Sterile	22300021	(Conf. 1 pz. - Cart. 80 pz.)
		Non Sterile	22300023	(Cart. 200 pz.)
	tubo 130 cm	Sterile	22300051	(Conf. 1 pz. - Cart. 80 pz.)
		Non Sterile	22300053	(Cart. 200 pz.)

SACCA CON VALVOLA A/R E RUBINETTO

- Sacca per raccolta urina in PVC trasparente, capacità 2000 ml
- Con valvola antireflusso
- Con rubinetto di scarico
- Dispositivo medico di classe I e Is
- Monopaziente
- Latex Free
- Marchio CE

▪ Codici:	tubo 90 cm	Sterile	22310011	(Conf. 1 pz. - Cart. 80 pz.)
		Non Sterile	22310013	(Cart. 200 pz.)
	tubo 130 cm	Sterile	2231B021	(Conf. 1 pz. - Cart. 80 pz.)
		Non Sterile	2231B023	(Cart. 200 pz.)

SACCA PEDIATRICA

- Sacca per raccolta urina pediatrica, capacità 150 ml
- Zona adesiva universale maschio/femmina
- Adesivo poliaccrilico ipoallergenico
- Dispositivo medico di classe I e Is
- Monouso
- Latex Free
- Marchio CE

▪ Codici:	Sterile	A0505	(Bs. 1 pz. - Conf. 50 pz. - Cart. 1000 pz.)
	Non Sterile	A0504	(Bs. 1 pz. - Conf. 50 pz. - Cart. 1000 pz.)

BENEFIS S.r.l.
Autografo



Benefis s.r.l.
Via Gualco 14 - 16165 Genova
Tel. 010 8467911 - Fax 010 8467939

Sacche Urina

SACCA STANDARD

- Sacca per raccolta urina in PVC trasparente, capacità 2000 ml
- Senza valvola antireflusso
- Senza rubinetto di scarico
- Dispositivo medico di classe I e Is
- Monouso
- Latex Free
- Marchio CE

▪ Codici:	tubo 90 cm	Sterile	22300011	(Conf. 1 pz. - Cart. 80 pz.)
		Non Sterile	22300013	(Cart. 200 pz.)
	tubo 130 cm	Sterile	2230B031	(Conf. 1 pz. - Cart. 80 pz.)
		Non Sterile	2230B033	(Cart. 200 pz.)

SACCA STANDARD CON VALVOLA A/R

- Sacca per raccolta urina in PVC trasparente, capacità 2000 ml
- Con valvola antireflusso
- Senza rubinetto di scarico
- Dispositivo medico di classe I e Is
- Monouso
- Latex Free
- Marchio CE

▪ Codici:	tubo 90 cm	Sterile	22300021	(Conf. 1 pz. - Cart. 80 pz.)
		Non Sterile	22300023	(Cart. 200 pz.)
	tubo 130 cm	Sterile	22300051	(Conf. 1 pz. - Cart. 80 pz.)
		Non Sterile	22300053	(Cart. 200 pz.)

SACCA CON VALVOLA A/R E RUBINETTO

- Sacca per raccolta urina in PVC trasparente, capacità 2000 ml
- Con valvola antireflusso
- Con rubinetto di scarico
- Dispositivo medico di classe I e Is
- Monopaziente
- Latex Free
- Marchio CE

▪ Codici:	tubo 90 cm	Sterile	22310011	(Conf. 1 pz. - Cart. 80 pz.)
		Non Sterile	22310013	(Cart. 200 pz.)
	tubo 130 cm	Sterile	2231B021	(Conf. 1 pz. - Cart. 80 pz.)
		Non Sterile	2231B023	(Cart. 200 pz.)

SACCA PEDIATRICA

- Sacca per raccolta urina pediatrica, capacità 150 ml
- Zona adesiva universale maschio/femmina
- Adesivo poliaccrilico ipoallergenico
- Dispositivo medico di classe I e Is
- Monouso
- Latex Free
- Marchio CE

▪ Codici:	Sterile	A0505	(Bs. 1 pz. - Conf. 50 pz. - Cart. 1000 pz.)
	Non Sterile	A0504	(Bs. 1 pz. - Conf. 50 pz. - Cart. 1000 pz.)

Benefis
- Administrator -



Benefis s.r.l.

Via Gualco 14 - 16165 Genova

Tel. 010 8467911 - Fax 010 8467939

B2 - Scheda Offerta Economica - Accordo Quadro per la fornitura di dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni da piaghe da decubito

lotto	CIG	Descrizione prodotto	Codice ISO	Fabbisogno Triennale	Prezzo unitario a merce di posto	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Totale (fabbisogno x prezzo unitario offerto)
1	5029992086	Sacca a fondo chiuso con filtro, barriera autoprotettiva o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT con o senza cintura. UNI EN ISO 8670-2	91804003	3.762.825	1,6		
2	5030132430	Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera protettiva autoprotettiva o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT con o senza cintura (1) UNI EN ISO 8670-2	91804006	763.794	1,8		
3	5030149245	Sacca a fondo aperto o chiuso con o senza filtro, barriera protettiva integrale per stomi introflessi, con o senza rivestimento in TNT (2) UNI EN ISO 8670-2	91804009	150.015	4,1		
4	5030167120	Placca con flangia, barriera protettiva autoprotettiva o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza cintura di sicurezza. (3) Pr EN 12182	91805003	1.503.390	2,5		
5	5030185FF6	Placca con flangia, barriera protettiva autoprotettiva o connessità integrale per stomi introflessi. (2) Pr EN 12182	91805006	162.468	5,2		
6	5030201D2B	Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT. UNI EN ISO 8670-2	91805009	3.746.715	0,9		
7	5030220CD9	Sacca a fondo aperto con flangia, con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT. UNI EN ISO 8670-2	91805012	1.573.635	1		
8	50302326C2	Sacca con barriera autoprotettiva o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con dispositivo antireflusso sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto. UNI EN ISO 8670-2	91807003	599.049	3,25		
9	5030243FD3	Sacca con barriera protettiva autoprotettiva, a connessità integrale per stomi introflessi, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto. UNI EN ISO 8669-2	91807006	33.750	3,9		
10	50302548E9	Placca con flangia, barriera protettiva autoprotettiva o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza cintura di sicurezza.	91808003	117.765	2,35		

MP

25/04/2013

SP. BILLENIS S.p.A.
Sp. Nelli Carmelo
 SP. NELLI CARMELO

OK ALL. C

11	503026954R	Piaccia con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi.	91808006	11.655	5,5	
12	5030279D89	Sacca di raccolta con flangia con o senza dispositivo di sicurezza, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gambe o da letto. (Standard ISO 8669)	91808009	1.303.080	1,35	
13	503038335F	Set di irrigazione composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione, una cintura con o senza placche e sacco di scarico. (Standard Liv. 1)	91824003	2.253	33,2	
14	5030400167	Irrigatore semplice composto da: borsa graduata per l'acqua, cono e cannula, sistema di regolazione con o senza visualizzazione del flusso. (Standard Liv. 1) (Alternativo al mod. 09.18.24.003)	91824004	1.353	17,2	
15	5030417F6A	Sacca di scarico trasparente o forata aperta per irrigazione con barriera autoportante o adesiva o flangia. (Standard Liv. 1)	91824009	185.055	0,98	
16	50304277AD	Sacca a fondo chiuso con filtro, anello protettivo e supporto adesivo microporosa ipoallergenico o barriera autoportante, con o senza rivestimento antiaspirante in TNT, con o senza cintura (Standard 8670)	91824012	9.345	0,88	
17	5030437FEB	Mini sacchetto post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato intero in TNT asserbente. (Standard 8670)	91824015	44.754	1,15	
18	503044675B	Sistema dispositivo di chiusura ad 1 pezzo, costituito da un tappo autoportante ad espansione con o senza barriera autoportante e/o filtro incorporato. (Standard ISO Liv. 1)	91824018	18.420	2,25	
19	5030456F99	Cono anatomico e cannula da irrigazione.	91824101	1.287	4,4	
20	50304678AF	Pasta protettiva per la pelle peristomiale. (4)	91830003	100.479	6	
21	503047601F	Polvere o film protettivo per zone peristomiali. (4)	91830006	76.620	9	
22	503048685D	Bendaggio flessibile autoadesivo, idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile: formato con una superficie totale flessibile/idroattiva di cm 10x10	92112003	309.159	1,8	
23	5030494EF5	Bendaggio flessibile autoadesivo, idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile: formato sagomato con una superficie totale flessibile/idroattiva di cm 20x20	92112006	37.590	6,8	
24	503050580B	Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile: formato sagomato con una superficie totale flessibile/idroattiva non inferiore a 60cm ²	92112009	24.579	3,11	
25	503052046D	Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile: formato sagomato con una superficie totale flessibile/idroattiva non inferiore a 120cm ²	92112012	21.048	8,2	

28/04/2013

[Handwritten signature]

SPINELLI S.p.A.
SPINELLI CARTELO

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

35	50306217C5	Carotere/tutore per ureterocistostomia in materiale sintetico o silicone, con foro centrale e fori di drenaggio, due aliuce per il bloccaggio del disco di fissaggio. (pr EN 12182)	92406018	72.708	28						
36	5030631008	Spray lubrificante al silicone per cateterismo. (pr EN 12182)	92118006	4.806	6						
37	5030640773	Carotere (condam) in gomma naturale o sintetica, impermeabile, autocollante e con striscia biadesiva. (pr EN 12182)	92409003	1.428.417	0,37		0,171	zerovirgolacentosettantuno			244.259,307
38	5030649EDE	Sacca di raccolta per urina da gamba, impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con sistema antiscorbido, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema antitorione. (UNI EE ISO 8669-2). Tipo monouso.	92704003	1.501.290	0,32						TOT.LOTTO 37 in lettere: duecentoquarantatramiladuecento cinquantanovevirgolatrecentosette
39	50306618C7	Sacca di raccolta per urina da gamba, impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con sistema antiscorbido, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema antitorione. (UNI EE ISO 8669-2). Tipo riutilizzabile.	92704006	62.046	1,4						
40	5030666CE6	Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del volume prestampato. (UNI EE ISO 8669-2) Tipo monouso.	92707003	12.566.475	0,2		0,117	zerovirgolacentodiciassette			TOT.LOTTO 40 in lettere: unmilionequatrocetosettantamila duecentosettantasettevirgolacinquecentos ettantacinque
41	503067110A	Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del volume prestampato. (UNI EE ISO 8669-2) Tipo riutilizzabile.	92707006	652.206	2		0,142	zerovirgolacentoquarantadue			TOT.LOTTO 41 in lettere: novantaduemilaseicentotredicivirgolad uecentocinquantadue

22/04/2013

Spina

SPINELLI CARTEGO

AMMINISTRATORE DELEGATO

SPINELLI